



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.2.2022
COM(2022) 54 final

2022/0037 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Consultazioni con il Regno Unito sulle possibilità di pesca a norma dell'articolo 498 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione¹.

In qualità di firmatari dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e tenuto conto di considerazioni e orientamenti politici potenzialmente diversi, l'Unione e il Regno Unito hanno esercitato i rispettivi ruoli consultando la controparte per fissare le possibilità di pesca per gli stock condivisi per il 2022 a norma dell'articolo 498 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

La Commissione ha consultato il Regno Unito conformemente:

- all'articolo 498, paragrafo 2, all'articolo 498, paragrafo 4, lettere da a) a d) e all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
- agli obiettivi e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 28 e 33 del regolamento relativo alla politica comune della pesca (PCP)²;
- agli articoli 4 e 5 dei piani pluriennali per le acque occidentali³ e per il Mare del Nord⁴; e
- alla decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito per concordare le possibilità di pesca per gli stock condivisi per il 2022⁵.

Conformemente all'articolo 494, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione ha basato la sua posizione sui migliori pareri scientifici disponibili forniti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

La Commissione ha svolto le consultazioni in totale coordinamento con il Consiglio. Il Parlamento europeo è stato opportunamente informato.

¹ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

⁵ Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).

Il 21 dicembre 2021 l'Unione ha concordato con il Regno Unito la fissazione di un gran numero di totali ammissibili di catture (TAC) per il 2022 (stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione). L'accordo di principio è stato stabilito nel verbale scritto per il 2022, che è stato approvato dal Consiglio il 21 dicembre 2021 e firmato lo stesso giorno dal capo delegazione del Regno Unito e dal rappresentante della Commissione a nome dell'Unione, conformemente all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e in linea con la decisione del Consiglio del 22 ottobre 2021.

È pertanto necessario trasporre nell'ordinamento giuridico dell'Unione i TAC corrispondenti alle possibilità di pesca concordate nel verbale scritto per il 2022. Tali possibilità di pesca per il 2022 consentiranno attività di pesca ecosostenibili a lungo termine e gestite in modo coerente con gli obiettivi seguenti: i) conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale; e ii) contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione in caso di stock condivisi con il Regno Unito.

Possibilità di pesca per il 2022 per gli stock per i quali l'Unione decide autonomamente

La proposta risponde inoltre alla necessità di fissare possibilità di pesca per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nella sottozona CIEM 8 (Golfo di Biscaglia) per il 2022, a seguito della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per tale stock.

Il regolamento (UE) 2022/109⁶ fissa un TAC provvisorio per l'acciuga nella sottozona CIEM 8 per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 fino a quando non sarà disponibile il parere scientifico del CIEM per il 2022. Il CIEM ha pubblicato il parere scientifico per lo stock per il 2022 il 17 dicembre 2021. In linea con tale parere, il TAC per tale stock per il 2022 dovrebbe essere fissato a 33 000 tonnellate.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e con la politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive discendono dagli obblighi di cui all'articolo 2 del regolamento sulla PCP.

⁶ Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Atto giuridico proposto: regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nel corso delle consultazioni con il Regno Unito sulle possibilità di pesca la Commissione ha informato e consultato i portatori d'interessi (in particolare, i rappresentanti delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni del settore della pesca). Ha inoltre mantenuto i contatti con le amministrazioni nazionali attraverso un intenso coordinamento e ha informato periodicamente i consigli consultivi in merito allo stato di avanzamento delle consultazioni.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa sui pareri scientifici del CIEM.

- **Valutazione d'impatto**

Per quanto riguarda gli stock condivisi con il Regno Unito la presente proposta attua essenzialmente le misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione delle potenziali ripercussioni delle possibilità di pesca vengono esaminati nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nell'ambito dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

In linea con l'articolo 498 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i TAC concordati dall'Unione con il Regno Unito e riportati nel verbale scritto per il 2022 corrispondono alle quote di contingente dell'Unione di cui agli allegati 35 e 36 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il metodo generale adottato dalla Commissione per la fissazione di tali TAC si basa sui pareri del CIEM per il 2022 ed è in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e con i principi di cui all'articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo.

In linea con l'obiettivo principale di conservazione della PCP stabilito dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP e dall'articolo 3, paragrafo 1, dei piani pluriennali per le acque occidentali e per il Mare del Nord, l'Unione ha concordato con il Regno Unito i TAC per gli stock con parere F_{MSY} (parere con livelli di possibilità di pesca indicanti una pressione di pesca tale da garantire il rendimento massimo sostenibile "MSY").

In base all'esito delle consultazioni non sono stati fissati quattro TAC per stock per i quali si disponeva di una valutazione dell'MSY e di un parere di zero catture in linea con il parere del CIEM che raccomandava un TAC pari a zero. Per tre stock demersali sono stati concordati con il Regno Unito TAC a livelli di catture accessorie (merluzzo bianco nel Mar Celtico, merluzzo bianco nelle acque a ovest della Scozia e merlano nel Mare d'Irlanda), mentre per uno stock demersale (aringa nel Mar Celtico) è stato fissato con il Regno Unito un TAC di controllo a seguito del parere del CIEM relativo al livello di tale TAC.

Il merluzzo bianco nel Mar Celtico è classificato come stock bersaglio nel piano pluriennale per le acque occidentali. L'Unione e il Regno Unito hanno concordato un TAC pari a 644 tonnellate (-20 % rispetto al livello del 2021) per le catture accessorie inevitabili nell'ambito della pesca demersale multispecifica, portando ad un aumento della biomassa di almeno l'82 % e rimanendo al di sotto del valore massimo dell' F_{MSY} . Sebbene non siano state concordate nuove misure (tecniche) correttive con il Regno Unito, la Commissione ha recentemente adottato⁷ nuove misure riguardanti gli attrezzi da pesca e le soglie delle catture accessorie per ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco nel Mar Celtico e nelle acque adiacenti. Tali nuove misure si applicheranno fino al 31 dicembre 2022.

Nel piano pluriennale per le acque occidentali, il merluzzo bianco nelle acque a ovest della Scozia è considerato uno stock bersaglio. Sulla base di una richiesta di rinnovo presentata dal Regno Unito, è stato concordato un TAC con il Regno Unito al di sopra del valore F_{MSY} indicato dal CIEM e al di sopra del valore superiore dell' F_{MSY} corrispondente alla norma raccomandata dal CIEM. Ciò comporterà un aumento delle dimensioni dello stock del 45 % rispetto al livello della biomassa del 2021. Si tratta di uno dei due stock per i quali il Consiglio ha adattato la posizione dell'Unione il 6 dicembre 2021.

Il merlano nel Mare d'Irlanda è considerato uno stock bersaglio nel piano pluriennale per le acque occidentali. Sulla base di una richiesta di rinnovo presentata dal Regno Unito, è stato

⁷ Regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione, del 23 agosto 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L 465 del 29.12.2021, pag.1).

concordato un TAC con il Regno Unito al di sopra del valore F_{MSY} indicato dal CIEM e al di sopra del valore superiore dell' F_{MSY} corrispondente alla norma raccomandata dal CIEM. Ciò comporterà un aumento delle dimensioni dello stock almeno del 23 % rispetto al livello della biomassa del 2021. Si tratta di uno dei due stock per i quali il Consiglio ha adattato la posizione dell'Unione il 6 dicembre 2021.

La proposta elenca 32 TAC per stock con parere precauzionale. Su questi TAC l'Unione ha cercato di raggiungere un'intesa con il Regno Unito tenendo conto dei pareri di riferimento del CIEM corrispondenti e dell'approccio precauzionale stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP. La maggior parte di tali TAC sono stati concordati con il Regno Unito in linea o al di sotto dei livelli raccomandati dal CIEM. Alcuni TAC, tuttavia (molva azzurra [acque internazionali delle zone 1 e 2; Mare del Nord; Skagerrak], passera di mare [7hjk], gamberetto boreale [Mare del Nord] e spinarolo [acque occidentali]), sono stati concordati con il Regno Unito a livelli tali da evitare situazioni di specie a contingente limitante che tengono inoltre conto delle specificità della pesca multispecifica. Per il TAC relativo al gamberetto boreale (Mare del Nord) è stata aggiunta una nota a piè di pagina unicamente per le catture accessorie perché il parere del CIEM suggerisce che lo stock in questione non dovrebbe essere oggetto di pesca diretta. Con il Regno Unito è stato concordato un TAC di controllo per l'aringa nelle acque a ovest della Scozia (HER/5B6ANB) e per il TAC associato relativo all'aringa nelle acque a ovest dell'Irlanda (HER/6AS7BC), che andrà ad aumentare il livello della biomassa del 21 % nel 2022 rispetto a quello del 2021.

Per un numero limitato di stock (merluzzo bianco di Rockall, nelle acque a ovest della Scozia, nel Mare d'Irlanda e nel Mar Celtico; merlano nel Mare d'Irlanda; merluzzo giallo nelle zone 6 e 7) sono stati concordati con il Regno Unito TAC a un livello superiore a quello proposto dall'Unione al fine di conseguire un risultato globale ritenuto necessario e auspicabile in termini di sostenibilità e di considerazioni socioeconomiche, tra cui la necessità di promuovere condizioni di parità.

TAC che si discostano di oltre il 20 % dai livelli dei TAC fissati in precedenza

Al momento dell'adozione dei piani pluriennali per le acque occidentali e per il Mare del Nord, la Commissione ha dichiarato che, nel caso in cui avesse proposto di fissare TAC che si discostassero di oltre il 20 % dai livelli dei TAC fissati in precedenza, tali casi sarebbero stati elencati nella relazione introduttiva della sua proposta, presentando se del caso le motivazioni alla base di dette variazioni. Pertanto, per gli stock condivisi con il Regno Unito, la Commissione fornisce di seguito le spiegazioni delle variazioni principali dei TAC incluse nella presente proposta.

Codice TAC	Nome	TAC 2021 (t)	TAC 2022 (t) ⁸	Variazione in percentuale (arrotondata)	Motivazione
ANF/2AC 4-C	Rana pescatrice (Mare del Nord)	11 972	9 014	-25 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.
ARU/567	Argentina (acque occidentali)	3 729	11 626	+212 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito. A seguito di una revisione della valutazione, questo stock è passato ad una categoria oggetto di valutazione analitica (dalla categoria 3 alla categoria 1), il che ha portato a un parere scientifico riveduto indicante un TAC più elevato.
HAD/6B1 214	Eglefino (Rockall)	8 375	5 825	-30 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito. Il parere scientifico ha raccomandato una riduzione del TAC a causa della diminuzione dell'indice di abbondanza e dell'applicazione della zona tampone precauzionale.
JAX/4BC 7D	Suri/sugarelli (Mare del Nord meridionale e Manica orientale)	14 014	8 969	-36 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.

⁸ Come indicato nel verbale scritto prima delle detrazioni dei TAC risultanti dalle deroghe relative all'obbligo di sbarco.

Codice TAC	Nome	TAC 2021 (t)	TAC 2022 (t)⁸	Variazione in percentuale (arrotondata)	Motivazione
L/W/2AC 4-C	Limanda e passera lingua di cane (Mare del Nord)	5 428	4 287	-21 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.
NEP/2AC 4-C	Scampo (Mare del Nord)	19 077	24 268	+27 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.
NEP/5BC 6	Scampo (acque a ovest della Scozia)	14 945	11 862	-21 %	Fissato dal Regno Unito.
NOP/2A3 A4	Busbana norvegese (Mare del Nord)	128 300	59 728	-53 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.
PLE/7DE	Passera di mare (Manica)	11 920	9 138	-23 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.
PLE/7HJK	Passera di mare (7hjk)	67	114	+70 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.
PRA/2AC 4-C	Gamberetto boreale (Mare del Nord)	660	990 (solo catture accessorie)	+50 %	Modifica del TAC per le catture accessorie per evitare l'effetto contingente limitante, d'intesa con il Regno Unito.
SOL/07D	Sogliola (Manica orientale)	3 248	2 380	-27 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.
SOL/24-C	Sogliola (Mare del Nord)	21 361	15 330	-28 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.
SOL/7HJ K	Sogliola (7hjk)	280	213	-24 %	A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.

Codice TAC	Nome	TAC 2021 (t)	TAC 2022 (t) ⁸	Variazione in percentuale (arrotondata)	Motivazione
SPR/7DE	Spratto (Manica)	1 446	550 (dal 1° gennaio al 30 giugno)	-62 %	Modifica dell'anno di applicazione del TAC (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo). Per questo stock le possibilità di pesca corrispondono quindi a un TAC speciale semestrale per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022.
WHG/56-14.	Merlano (acque a ovest della Scozia)	937	1 800	+92 %	Aumento autorizzato al di sotto del valore raccomandato dal nuovo parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.

Flessibilità interannuale

L'Unione ha concordato con il Regno Unito di non applicare la flessibilità interannuale agli stock seguenti: molva azzurra nelle acque internazionali delle zone CIEM 1 e 2 (BLI/12INT-), molva azzurra nel Mare del Nord, (BLI/24-), molva azzurra nello Skagerrak (BLI/03/A-), merluzzo bianco nelle acque a ovest della Scozia (COD/5BE6A), merluzzo bianco nel Mar Celtico (COD/7XAD34), spinarolo nelle acque occidentali (DGS/15X14), aringa HER/7G-K e merlano nel Mare d'Irlanda (WHG/07A).

Deroghe in materia di rigetti

Nel caso in cui vi siano differenze tra l'Unione e il Regno Unito sulle deroghe all'obbligo di sbarco, il Regno Unito ha confermato che si avvarrà delle deroghe in materia di rigetti dell'Unione nel 2022. Tuttavia, a causa della revisione del regime derogatorio nelle acque del Regno Unito, notificato all'Unione il 17 novembre 2021, in merito al quale le nostre osservazioni e richieste di chiarimenti successive sono ancora in attesa di risposta da parte del Regno Unito, nella fase attuale l'Unione non è in grado di indicare di quale di queste deroghe la flotta dell'Unione potrebbe avvalersi mentre opera nelle acque del Regno Unito.

Detrazioni dei TAC

Le possibilità di pesca per gli stock di specie soggette all'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 tengono conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. È opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale, possono continuare a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco siano detratti dal valore raccomandato per le catture totali.

Scambi di contingenti

L'Unione ha cercato di agevolare gli scambi di contingenti con il Regno Unito in vista dell'istituzione, da parte del comitato specializzato per la pesca, di un meccanismo di scambio di contingenti. È quindi opportuno stabilire la procedura da seguire per effettuare i suddetti scambi.

Spigola

La spigola è uno stock fuori contingente condiviso con il Regno Unito. Con la presente proposta la Commissione propone di stabilire misure di limitazione delle catture di tale stock per il 2022, come concordato nel quadro delle consultazioni con il Regno Unito.

Cicerelli

L'articolo 11 *bis* del regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio ha rinnovato per il 2022 le chiusure stagionali della pesca dei cicerelli con determinati attrezzi trainati nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4. Poiché il TAC provvisorio per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 è ora sostituito da un TAC definitivo per l'intero anno, il periodo di divieto dovrebbe coprire anche il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2022 oltre a quello dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. L'articolo 11 *bis* dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

Specie vietate

Al fine di proteggere determinate specie dall'attività di pesca, nel verbale scritto per il 2022 l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di mantenere l'elenco esistente delle specie vietate di cui all'allegato 2 del verbale scritto per il 2021.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio¹ fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Il 21 dicembre 2021 l'Unione ha concordato con il Regno Unito la fissazione di un gran numero di totali ammissibili di catture (TAC) per il 2022 per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. L'esito delle consultazioni è stato riportato nel verbale scritto, che è stato approvato dal Consiglio il 21 dicembre 2021 e firmato lo stesso giorno dal capo delegazione del Regno Unito e dal rappresentante della Commissione a nome dell'Unione, conformemente all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e in linea con la decisione del Consiglio del 22 ottobre 2021².
- (3) Il verbale scritto è il risultato delle consultazioni condotte dall'Unione con il Regno Unito conformemente all'articolo 498, paragrafo 2, all'articolo 498, paragrafo 4, lettere da a) a d), e all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito³, agli obiettivi e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 28 e 33 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca⁴, agli articoli 4 e 5 dei regolamenti

¹ Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).

² Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).

³ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(UE) 2019/472 e (UE) 2018/973 relativi ai piani pluriennali, rispettivamente, per le acque occidentali⁵ e per il Mare del Nord⁶ e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio⁷ relativa alle consultazioni con il Regno Unito riguardo alle possibilità di pesca per gli stock condivisi per il 2022. Durante le consultazioni la posizione dell'Unione si è basata sui migliori pareri scientifici disponibili forniti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) conformemente all'articolo 494, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

- (4) È pertanto necessario sostituire i TAC provvisori stabiliti nel regolamento (UE) 2022/109 allineandoli alle possibilità di pesca concordate nel verbale scritto e attuare altre misure funzionalmente connesse alle possibilità di pesca anch'esse concordate nel verbale scritto.
- (5) Tali possibilità di pesca per il 2022 consentiranno attività di pesca ecosostenibili a lungo termine, gestite con l'obiettivo di conseguire vantaggi economici, sociali e occupazionali e in grado di contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione in caso di stock condivisi con il Regno Unito.
- (6) Per alcuni stock valutati sulla base dell'MSY, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato pareri scientifici in cui raccomandava di non effettuare catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero stabiliti al livello indicato nei suddetti pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture nelle acque sia dell'Unione che del Regno Unito, comprese le catture accessorie degli stock in questione, in attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (*choke species*). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire tali attività di pesca multispecifica, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero verificarsi a seguito di una loro completa interruzione, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo l'MSY, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto sull'opportunità di stabilire TAC specifici per le catture accessorie degli stock in questione. Il livello di detti TAC dovrebbe essere fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione. I livelli delle possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere fissati in linea con quanto indicato nel verbale scritto al fine di garantire parità di condizioni per gli operatori dell'Unione e di contribuire nel contempo a una ricostituzione significativa della biomassa di tali stock.
- (7) Dato che la biomassa degli stock di BLI/12INT, BLI/24, BLI/03A, COD/5BE6A, COD/7XAD34, HER/7G-K e WHG/07A è al di sotto dei valori di riferimento per la biomassa (B_{lim}), nel verbale scritto l'Unione e il Regno Unito hanno concordato che è

⁵ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

⁶ Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

⁷ Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).

necessario che gli Stati membri non applichino l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 rispetto a tali stock per i trasferimenti dal 2021 al 2022, in modo tale che nel 2022 le catture non superino il TAC fissato per tali stock. L'Unione e il Regno Unito hanno inoltre convenuto che lo stesso debba valere per lo stock di DGS/15X14, che è una specie vietata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (UE) 2022/109.

- (8) L'Unione ha cercato di trovare il massimo livello possibile di convergenza con il Regno Unito nell'applicazione dell'obbligo di sbarco, comprese le esenzioni de minimis e legate al tasso di sopravvivenza, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e condizioni di parità. Le possibilità di pesca concordate con il Regno Unito per gli stock di specie soggette all'obbligo di sbarco tengono conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. È opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale, possono continuare a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco siano quindi detratti dal valore raccomandato dal CIEM per le catture totali.
- (9) L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di mantenere l'orientamento adottato per la conservazione della spigola di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/92⁸, prevedendo in particolare che la pressione di pesca globale sullo stock rimanga ad un livello inferiore o uguale a quello raccomandato dal CIEM. È pertanto opportuno continuare a stabilire misure di limitazione delle catture per questo stock per il 2022 nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h. Alla luce del parere del CIEM, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di aumentare i limiti di cattura per le attività di pesca con ami e palangari e reti da posta fisse. Per le reti da traino e le sciabiche hanno inoltre deciso, di comune accordo, di passare da limiti mensili a limiti bimestrali. Hanno concordato anche di rendere prioritario il miglioramento dello strumento di valutazione del CIEM per la spigola, così da consentire calcoli predittivi sulla base dei modelli MSY. Hanno infine convenuto sulla necessità di mantenere le attuali misure di limitazione delle catture applicabili alla pesca ricreativa. Poiché i limiti di cattura provvisori sono ora sostituiti da limiti di cattura per l'intero anno, le misure di limitazione delle catture pertinenti dovrebbero coprire anche il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022.
- (10) Il regolamento (UE) 2022/109 prevede il rinnovo delle chiusure stagionali della pesca dei cicerelli con determinati attrezzi trainati nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 per il 2022. Poiché il TAC provvisorio per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 sarà ora sostituito da un TAC definitivo per l'intero anno, il periodo di divieto applicabile dovrebbe coprire anche il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2022.
- (11) Il regolamento (UE) 2022/109 fissa un TAC provvisorio per l'acciuga nella sottozona CIEM 8 applicabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 in attesa della disponibilità di un parere scientifico. Per lo stock in questione il CIEM ha pubblicato tale parere scientifico per il 2022 in data 17 dicembre 2021. Il TAC per lo stock di acciuga per il 2022 dovrebbe essere pertanto modificato in linea con tale parere.
- (12) Al fine di proteggere determinate specie dall'attività di pesca, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di mantenere gli attuali elenchi delle specie vietate.

⁸ Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/109.
- (14) I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2022/109 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. A decorrere da tale data dovrebbero pertanto applicarsi anche le disposizioni riguardanti i limiti di cattura introdotte dal presente regolamento. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2022/109

Il regolamento (UE) 2022/109 è così modificato:

- (1) l'articolo 7 è soppresso;
- (2) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11
Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona
CIEM 7

1. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7 e sono vietati la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.
3. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2022 e dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:
 - (a) con reti demersali⁹, per catture accessorie inevitabili non superiori a 760 chilogrammi ogni due mesi di calendario (gennaio e aprile; maggio e giugno; luglio e agosto; settembre e ottobre; novembre e dicembre) e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;
 - (b) con sciabiche¹⁰, per catture accessorie inevitabili non superiori a 760 chilogrammi ogni due mesi di calendario (gennaio e aprile; maggio e giugno; luglio e agosto; settembre e ottobre; novembre e dicembre) e al 5 % in

⁹ Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).

¹⁰ Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).

peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

- (c) con ami e palangari¹¹, per un massimo di 5,95 tonnellate per nave;
- (d) con reti da posta fisse¹², per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,5 tonnellate per nave.

La deroga di cui al primo comma, lettera c), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016.

La deroga di cui al primo comma, lettera d), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con reti da posta fisse nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016.

In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che le deroghe siano applicate a un altro peschereccio dell'Unione, a condizione che il numero e la capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione che beneficiano della deroga in questione non aumentino.

- 4. I limiti di cattura di cui al paragrafo 3 non possono essere trasferiti tra navi e, se si applica un limite bimestrale, da un periodo di due mesi di calendario all'altro.

Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo nell'arco di due mesi di calendario si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 3 per qualunque attrezzo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.

- 5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k,

- (a) dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 e dal 1° al 31 dicembre 2022:

- i) sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano;

- ii) durante tale periodo è vietato conservare, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

- (b) dal 1° marzo al 30 novembre 2022:

- i) non possono essere catturati né conservati più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno;

- ii) la taglia minima delle spigole conservate durante tale periodo è di 42 cm;

- iii) le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole durante tale periodo.

- 6. Il paragrafo 6 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.";

- (3) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 15
Campagne di pesca chiuse per i cicerelli*

¹¹ Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).

¹² Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

La pesca commerciale dei cicerelli con reti demersali, sciabiche o altri attrezzi trainati con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2022.";

- (4) l'allegato IA, parte A, è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (5) l'allegato IA, parte B, è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- (6) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*